

Categorie di imprenditori - Articolazioni dell' impresa

In passato in Italia vigeva una giurisdizione di commercio. Le norme sui commercianti trovavano applicazione per gli individui che acquisissero la qualifica di commercianti, nonché alle società commerciali. Il sistema previgente presentava una geometria fondamentale che attribuiva la qualifica di commerciante basandosi su un dato oggettivo. Erano escluse dalla qualifica di atti di commercio le professioni agricola e artigiana. Con il codice civile del '42 si è assistito all'imprenditorializzazione degli atti di produzione di beni e servizi. Vengono ricomprese anche le professioni agricole e artigiane. Da lì allora la categorizzazione dell'impresa in sub fattispecie. Si individua l'impresa agricola valorizzando la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore rispetto all'organizzazione degli altri fattori. La sistematica del codice civile ci presenta nell'art.2082 la nozione di impresa, nell'art. 2083 viene definita la piccola impresa. La piccola impresa viene valutata non basandosi su un dato dimensionale, ma guardando la prevalenza del lavoro esecutivo dell'imprenditore rispetto agli altri fattori della produzione organizzati. Nell'art.2135 viene individuata la nozione di imprenditore agricolo. L'imprenditore agricolo si contrappone all'imprenditore commerciale, nozione non contenuta nel codice civile. Nell'art.2195 il legislatore ci individua soltanto alcune attività il cui esercizio comporta l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. L'elenco di queste attività non è esaustivo ma meramente esemplificativo. La nozione di imprenditore commerciale si ricava quindi in via residuale, ossia sono attività commerciali tutte quelle che non rientrano nella nozione di impresa agricola. Ogni iniziativa imprenditoriale qualificabile come impresa potrà essere condotta a questa coppia di sub fattispecie : possiamo avere una piccola/medio/grande impresa agricola o piccola/media/grande impresa commerciale. Non è immaginabile un'iniziativa economica classificabile come impresa che non sia a sua volta qualificabile come piccola/medio/grande impresa agricola/commerciale. Nell'impostazione originaria del codice civile l'impresa agricola veniva identificata sulla base della natura o oggetto dell'attività, centrale era lo sfruttamento del fondo e le sue risorse. La nozione di imprenditore agricolo si componeva nell'elencazione di attività agricole essenziali e nell'indicazione di attività agricole per connessione. Secondo la vecchia nozione dell'art.2135 le attività agricole essenziali erano la silvicoltura, allevamento del bestiame e coltivazione del fondo. Questa nozione aveva dato luogo ad una serie di interrogativi in particolare si domandava se il riferimento alla coltivazione del fondo consentisse di considerare attività agricole anche le coltivazioni artificiali o fuori terra. Per l'allevamento del bestiame bisogna far fronte alla tendenza di considerare in maniera restrittiva il termine bestiame, quindi far conto anche agli allevamenti in batteria.

La nozione di imprenditore agricolo è stata modificata dal d.lgs 228 del 2001. Questo decreto ha modernizzato la nozione di imprenditore agricolo mantenendo la distinzione di fondo tra attività agricole essenziali e attività agricole per connessione.

Art.2135 commi 1 - 2: c'è una riproposizione delle attività agricole essenziali, ma con piccole modifiche. Non si parla più di bestiame ma animali (prima vi era una concezione restrittiva, ora col termine animali si fa riferimento agli allevamenti in batteria, animali da corsa , pelliccia e attività cinotecnica); per la coltivazione del fondo sono ricomprese nella nozione di impresa agricola: l'orticoltura, floricoltura e coltivazione fuori terra. Il catalogo delle attività agricole essenziali si può considerare sensibilmente amplificato grazie al riferimento al ciclo biologico essenziale: esso comprende ogni forma di produzione purché basata su un ciclo

biologico essenziale. La nozione di imprenditore agricolo oggi si basa sulle attività agricole essenziali e ciclo biologico essenziale.

Attività agricole connesse

La connessione deve essere duplice: sono considerate attività connesse quelle dirette alla manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale. Sono attività connesse quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola essenziale (art.2135). Il criterio della connessione oggettiva è stato innovato perché alla normalità si è sostituito il criterio della prevalenza. Per il criterio della connessione soggettiva vi è un ampliamento perché sono considerate attività connesse anche quelle svolte da cooperative o consorzi alle quali partecipa l'imprenditore e prodotti agricoli dei consociati. Il legislatore ha compiuto quindi una scelta ben precisa, ossia pure in presenza di una pluralità di attività le ha qualificate come una sola attività, in particolare come attività di impresa agricola. La rilevanza della qualifica di imprenditore agricolo è una rilevanza negativa, nel senso che all'imprenditore agricolo non si applicano determinate norme che compongono lo Statuto dell'imprenditore commerciale. In un primo momento l'imprenditore agricolo non era soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese. Il registro delle imprese è stato attuato con ritardo rispetto all'emanazione del codice civile (1993 con DPR 558 che ha previsto l'istituzione di una sezione ordinaria e sezioni speciali). L'imprenditore agricolo doveva iscriversi nella sezione speciale con effetti di notizia. La mancata iscrizione implica delle sanzioni. Inizialmente il legislatore ha confermato l'iscrizione presso la sezione speciale e ha riconosciuto in seguito gli effetti di pubblicità legale, si intende l'impossibilità di opporre gli atti ai terzi in caso di mancata iscrizione. Questa equiparazione dell'imprenditore agricolo con l'imprenditore commerciale può essere spiegato come il riconoscimento da parte del legislatore dell'intervenuta modernizzazione ovvero industrializzazione della produzione agricola. Non sarebbe un'eccezione, ma riconoscimento che oggi la produzione agricola è un'attività industriale e quindi comporta l'assoggettamento ad un elemento dello Statuto dell'imprenditore commerciale. Avremo quindi o attività di produzione agricola con modalità industrializzate, tale da comportare la natura commerciale dell'attività stessa; oppure abbiamo un mero godimento della terra, non attività di produzione, propria del diritto di proprietà sulla terra. La nozione di imprenditore agricolo, così come quella di piccola impresa, consentono di individuare nella sua massima ampiezza la nozione di impresa commerciale.

L'altra sub fattispecie è rappresentata dalla piccola impresa. La nozione di piccolo imprenditore si ricava dall'art.2083. Il legislatore ha identificato la piccola impresa specializzando l'elemento dell'organizzazione. L'enunciato definitorio di tale articolo presenta una sua singolarità. Vengono identificate tre figure di piccola impresa. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti. Viene poi enunciato un criterio generale per coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio o della propria famiglia.

Esistono 4 categorie di piccola impresa o 1 soltanto? Diverse sono le letture da dare a tale articolo. Secondo una prima lettura sono piccoli imprenditori i piccoli commercianti, i coltivatori diretti del fondo artigiani, coloro che esercitano un'attività professionale con lavoro proprio o famiglia. Vi sarebbe invece una categoria residuale su coloro che svolgono il ciclo produttivo prevalentemente con il proprio lavoro. Secondo una seconda lettura il piccolo imprenditore è identificabile in base al criterio della prevalenza del lavoro personale rispetto

all'organizzazione di altri fattori. Vi sono azioni che suggeriscono di accordare accortezza a quest'ultima interpretazione. La tesi dell'esistenza delle 4 categorie di imprenditori conduce a risultati non soddisfacenti da un punto di vista sistematico poiché non è agevole trovare definizioni univoche nell'ordinamento delle attività nominate. Per la nozione di piccolo commerciante bisogna rifarsi alla legislazione speciale. Quanto alla nozione di artigiano, essa è contenuta nella legislazione speciale, ma non al fine di individuare il piccolo imprenditore destinatario della disciplina civilistica. La tesi dell'esistenza delle 4 categorie di imprenditori ci imporrebbe di cercare all'interno dell'ordinamento le varie nozioni. La tesi secondo la quale queste figure tipiche sarebbero sempre qualificabili come piccola impresa solleva una serie di problemi, ne consegue che esiste una sola nozione di piccola impresa e questa si ricava sulla base del criterio generale e comune.

Come identificare il requisito della prevalenza? Deve trattarsi della prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore, non solo del lavoro altrui ma anche sul capitale proprio e altrui. Questa interpretazione conduce ad interpretare il criterio della prevalenza in termini solo apparentemente quantitativi, ma la circostanza che il lavoro del personale dell'imprenditore deve prevalere impedirà all'impresa di superare determinate funzioni. La nozione codicistica di piccolo imprenditore è stata affiancata da una serie di fattispecie introdotte dalla legislazione speciale con finalità di agevolazione. E' stata introdotta ad esempio la nozione di microimpresa di derivazione euro unitaria, un'impresa con un organico inferiore a 10 persone il cui fatturato non supera i 2 milioni di euro in un anno.

L'impiego dell'espressione "artigiano" solleva problemi ciò perché si è susseguita una legislazione speciale in materia di imprese artigiane. In particolare nel 1962 l'artigiano veniva definito sulla base della natura artistica o inusuale dei beni prodotti aventi effetti di legge. La nozione di impresa artigiana quindi doveva prevalere rispetto alla nozione di imprenditore. La legge è stata abrogata poi sostituita dalla legge quadro nel '85 che definisce l'artigiano sulla base dell'oggetto dell'impresa (che è costituito non solo dalla produzione di beni ma anche dalla produzione di semilavorati nonché prestazione di servizi), sulla base del ruolo dell'artigiano dell'impresa richiedendo che l'artigiano svolga in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo. Sono fissati limiti quantitativi al numero di dipendenti eventualmente impiegati, limiti che variano a seconda del settore. La qualifica di imprenditore artigiano può essere riconosciuta ad imprese esercitate in forma societaria, (società per azioni, a responsabilità limitata unipersonale), si è arrivati a consentire tale qualifica anche alla srl plurinominata. La legge quadro serve ad identificare le imprese che possono accedere ad agevolazioni erogate dalle regioni. Per quanto riguarda gli aspetti civilistici, e in particolare le deroghe a certi elementi dello statuto dell'imprenditore commerciale, bisogna far riferimento alla nozione di cui art.2083. La nozione di piccolo imprenditore è presente anche nell'originaria formulazione della legge fallimentare. Il legislatore della legge fallimentare identificava la piccola impresa sulla base di due parametri di carattere quantitativo che facevano riferimento al capitale investito e reddito dichiarato. L'art.1 di tale legge era stato oggetto di vicende travagliate. Il criterio di reddito dichiarato non era più utilizzabile perché l'imposta di riferimento era stata sostituita dall'irpef. Per il capitale investito era stato dichiarato dalla Corte costituzionale non più in linea con la svalutazione monetaria intervenuta. Bastava il superamento di uno di questi parametri per entrare nel fallimento. La legge novellata non faceva più riferimento al piccolo imprenditore, ma individuava una nozione di impresa sottosoglia esonerata dalle procedure concorsuali. Il codice della crisi di impresa ed insolvenza si è posto in continuità con i parametri usati dalla legge fallimentare ed esclude gli imprenditori commerciali, siano essi persone fisiche o imprenditori collettivi, laddove non superino tutte e 3 i parametri dimensionali riferiti all'attivo

patrimoniale, ricavi lordi e debiti. La piccola impresa quindi si identifica sulla base della prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore, da intendersi come prevalenza dell'apporto esecutivo dell'imprenditore nel ciclo produttivo, quindi tale da riflettersi in specifiche caratteristiche di beni e servizi prodotti. La nozione di impresa artigiana ricavabile dalla legge quadro vale ai fini dell'identificazione di determinate imprese che possono accedere ad agevolazioni emanate dalle regioni. Per l'ultimo caso si farà riferimento alla nozione di impresa dettata nell'art. 2 del codice della crisi di impresa ed insolvenza. Ai fini dell'esonero dallo Statuto dell'imprenditore commerciale la nozione alla quale dobbiamo far riferimento è quella ex art 2083.

L'impresa familiare (art.230 bis c.c.) è cosa diversa dalla piccola impresa. Abbiamo una prevalenza dell'apporto familiare. Questa non è necessariamente piccola impresa o impresa organizzata con prevalentemente lavoro familiare o personale. E' un'impresa nella quale vi è una partecipazione patrimoniale e gestori di un familiare. Ha una sfera di applicazione residuale e risponde alla funzione di predisporre un'attesa minima ed inderogabile del lavoro familiare in un'impresa. Ad un soggetto che presti in modo continuativo il proprio lavoro nell'impresa o nella famiglia spettano diritti patrimoniali, il diritto al mantenimento, il diritto alla partecipazione agli utili, nonché il diritto agli incrementi di valore all'azienda o beni acquistati con gli utili e un diritto di prelazione dell'azienda. (si tratta di una prelazione reale perché tale diritto è assistito da una tutela reale e può essere fatto valere erga omnes). Il trasferimento della partecipazione all'impresa può avvenire solo a favore di altri membri della famiglia e con il consenso unanime dei partecipanti. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili ed incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, indirizzi produttivi e cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa. È un'impresa individuale o collettiva? Se si guarda alla funzione del lavoro sembra preferibile riconoscere natura individuale, ossia l'imprenditore e il capo famiglia. Tuttavia esistono diritti di natura obbligatoria in capo al familiare partecipante, ne consegue allora che titolare dei beni aziendali sarà esclusivamente l'imprenditore datore di lavoro, i diritti patrimoniali dei partecipanti, diritti di credito da far valere nei confronti del familiare imprenditore. Competente ad assumere decisioni riguardanti la gestione ordinaria è l'imprenditore che agisce in nome proprio nei confronti dei terzi. E i poteri di natura gestori riguardano gli atti concernenti la gestione straordinaria.

Vi è la possibilità di aggiungere un tertium genus: impresa civile. Rientrerebbe in questa subcategoria quell'attività di produzione che non può configurarsi come attività di produzione industriale, nonché quelle produzioni di servizi come impresa di pubblici spettacoli che non rientrerebbe nell'elenco di attività commerciali di cui art.2135. Sarebbero imprese civili le attività di vendita che però non sono caratterizzate dal requisito dell'intermediazione. Ponendo a confronto l'art.2082 con l'art.2195 del c.c. vi sarebbero delle attività di produzione di beni e servizi che costituiscono attività di impresa ma non rientrano nel catalogo di cui art.2135. Queste attività darebbero luogo ad una sorta di tertium genus rappresentato dall'impresa civile. La lettura prevalente è nel senso della negazione dell'esistenza dell'impresa civile. Questo sulla base di un duplice ordine: 1. Si basa su una corretta amministrazione dei beni coinvolti nell'impresa; 2. Si legittimerebbe la presenza di attività di impresa ma senza che sussistano ragioni valide per giustificare questo trattamento di favore. Per quanto riguarda la lettura che si dà dell'art.2195 ha la funzione di contrapporre la produzione industriale a quella agricola, devono quindi considerarsi attività di produzione industriale tutte quelle attività che non rientrano nella produzione agricola.

Alla nozione di attività ausiliare (numero 5 art.2195) bisogna ricondurre ulteriormente quelle attività di prestazione di mercato, quindi attività ulteriori rispetto a quella di cui numero 1,

attività di prestazione dei servizi di altre imprese a favore del mercato che presentano carattere di accessorietà, ossia non autonomia funzionale rispetto alle precedenti.

Lo Statuto generale era inizialmente e si manifesta tuttora come una sorta di costituzione dell'iniziativa economica.

Parte V cc

Autorità dell'imprenditore come capo dell'impresa (art.2086, comma 1)

Responsabilità dell'imprenditore per lo stato per l'osservanza della disciplina corporativa.

Art.41 recentemente riformato

Artt.43, 44

Norme sulla pubblicità nel servizio dell'impresa. Art. 2196 individua le informazioni che devono essere oggetto di pubblicità. Entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese [2188] nella cui circoscrizione stabilisce la sede , indicando:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
- 2) la ditta;
- 3) l'oggetto dell'impresa;
- 4) la sede dell'impresa;
- 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori

L'iscrizione ha effetti di pubblicità legale. L'attuazione del registro dell'impresa si è avuta con ritardo rispetto all'entrata in vigore del codice civile, si è avuta con l'emanazione della l. n.580 del 2003. Il registro delle imprese è un pubblico registro posto sotto la vigilanza di un giudice delegato del presidente del tribunale. L'iscrizione comprende l'annotazione nel registro di un fatto nuovo, la cancellazione di un fatto iscritto e la rettificazione. L'iscrizione può avvenire su domanda scritta dell'interessato o iniziativa dell'ufficio in caso di mancata richiesta dell'interessato, prevista dall'art.2190. Le norme da sottoporre a pubblicità sono tutte quelle per le quali la legge prevede un siffatto obbligo pubblicitario. L'obbligo pubblicitario è improntato a un principio di pubblicità. Non qualsiasi fatto però può essere iscritto, questo infatti deve essere previsto dalla legge nel rispetto del principio di tipicità. In secondo luogo deve essere verificata la regolarità formale della domanda per cui si richiede l'iscrizione, verifica effettuata dall'ufficio del registro delle imprese. Il controllo dell'ufficio del registro pare attenersi all'esistenza e veridicità dell'atto per la quale si richiede l'iscrizione.

La validità sostanziale dell'atto deve essere assicurata da controlli rimessi ad altri soggetti come ad esempio il notaio. Colui che conserva l'atto si limita alla verifica della regolarità formale. Contro il rifiuto di iscrizione si può far ricorso al giudice del registro che provvede con decreto impugnabile dinanzi al tribunale. Sono impugnabile anche i decreti con la quale il giudice ordina l'iscrizione d'ufficio di un fatto non iscritto, o la cancellazione d'ufficio di un fatto iscritto.

Effetti associati all'iscrizione

L'efficacia dichiarativa si è estesa all'iscrizione di imprenditori agricoli e ittici

La pubblicità dichiarativa viene considerata un privilegio per l'impresa commerciale, si consente di ottenere risultati che con tecniche civilistiche si rivelerebbero più costosi. Il risultato della pubblicità dichiarativa è quello dell'opponibilità di un fatto o atto iscritto rispetto a terzi, ciò significa che è sufficiente che l'atto sia iscritto nel registro affinché possa essere opposto a terzi. La pubblicità dichiarativa si articola in un'efficacia positiva e negativa, entrambe delineate nell'art.2195.

La pubblicità costitutiva ricorre quando l'atto iscritto viene ad esistenza con l'iscrizione. Si tratta di ipotesi che ricorrono nella disciplina delle società di capitali.

Art. 2302: pubblicità sanante.

Efficacia totalmente costitutiva ed efficacia parzialmente costitutiva. Efficacia totalmente sanante si ha nell'ipotesi in cui la mancata pubblicità preclude la produzione di effetti anche inter partes. Le modifiche dell'atto costitutivo hanno effetto solo dopo che è intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese. L'efficacia parzialmente costitutiva viene descritta negli artt. 2306, 2307.

Art 2497 bis: La pubblicità notizia persegue una finalità di trasparenza delle attività economiche. In caso di pubblicità notizia è possibile l'opponibilità verso i terzi solo se l'atto è stato portato a conoscenza degli stessi attraverso strumenti idonei.

Tenuta delle scritture contabili

L'art.2214, secondo comma, fissa il principio generale per cui l'imprenditore deve tenere le scritture contabili previste dipendenti da natura e dimensione dell'impresa. Devono quindi essere coerenti con le caratteristiche concrete dell'organizzazione dell'imprenditore. Vi sono scritture contabili obbligatorie la cui tenuta è sempre richiesta e sono individuate nel primo comma dell'art.2214, ossia: libro giornale e libro degli inventari. Nel primo caso vanno registrate giorno per giorno le notizie relative all'impresa (art.2216). L'inventario deve redigersi all'inizio dell'impresa e successivamente ogni anno e deve contenere la registrazione di attività e passività dell'impresa e dell'imprenditore estranee alla medesima. Può essere prevista la tenuta di altri libri, come ad esempio il libro dei fidi per le banche. Il libro giornale deve avere carattere analitico, tuttavia le operazioni omogenee di una stessa giornata possono essere raggruppate in una stessa voce e devono aggiornarsi tempestivamente. Il libro degli inventari viene "fotografato" con cadenza regolare, l'inventario si chiude con il bilancio e conto di profitti e perdite, stato patrimoniale e nota integrativa (art.2217).

Regole peculiari previste per reati di rappresentanza commerciale.

Esse derivano dal diritto comune per tutelare maggiormente i terzi che entrano in contatto con l'imprenditore. Esse però agevolano anche lo sviluppo degli affari, rispondono infatti ad esigenze di sicurezza e snellezza che giovano al mercato nel suo insieme.

L'impresa è organizzata gerarchicamente. Ogni figura ha potere di rappresentanza che corrisponde alla posizione loro occupata nell'impresa. La procura in diritto commerciale limita il potere. Per rendere la procura vincolante per i terzi occorre l'iscrizione nel registro dell'impresa.

Al vertice dell'organizzazione imprenditoriale abbiamo l'istitutore preposto all'esercizio dell'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare di essa (art.2203). L'istitutore è il cosiddetto direttore generale. Possono essercene vari che possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto. L'istitutore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dei poteri cui è preposto. Essendo chiamato a dirigere non può alienare l'impresa. E' soggetto agli stessi obblighi che gravano sull'imprenditore.

Art.2208: "l'istitutore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'istitutore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto".

Questa norma sembra derogare al principio generale di spendita del nome quale criterio di imputazione della disciplina di impresa, ma in realtà non vi è deroga perché la riferibilità dell'atto all'imprenditore deriva da elementi oggettivi.

I procuratori: non si applicano tutte le norme previste per l'istitutore, valgono le disposizioni degli artt.2206 e 2207. Ha il potere di compiere per l'imprenditore atti pertinenti per l'esercizio dell'impresa, ma non è preposto a gestire l'impresa stessa. L'imprenditore può attribuire poteri più ampi all'imprenditore, ma affinché sia opponibile ai terzi occorre che la procura sia iscritta nel registro dell'impresa. Non si applica al procuratore l'art.2208.

L'imprenditore dovrà rispondere degli atti compiuti dal procuratore solo se costui abbia speso il nome dell'imprenditore stesso.

Commessi: vale l'inserimento nell'organizzazione aziendale affinché essi siano dotati di poteri. I commessi possono anche concludere contratti in nome dell'imprenditore laddove siano da loro autorizzati. Possono essere autorizzati a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni riguardanti l'esecuzione dei contratti e reclami inerenti inadempienze dei contratti.